

ALLEGATO N. 2 b) all' Avviso

CONVENZIONE GENERALE

Disciplina degli incarichi per la difesa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria nelle diverse sezioni del contenzioso nonché per la difesa del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in applicazione dell'istituto del patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva

Premesso che:

- l'art. 67 del CCNL 19 dicembre 2019 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, l'art. 82 del CCNL 17 dicembre 2020 per la Dirigenza PTA e l'art. 26 del CCNL 21 settembre 2001 per il Comparto Sanità disciplinano l'istituto del patrocinio legale disponendo che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale, civile o amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento per tutti i gradi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso;
- la sottoscrizione della presente Convenzione Generale è condizione necessaria per l'effettivo inserimento nell'elenco dei fiduciari e per il successivo conferimento di incarichi professionali;
- la presente Convenzione vincola le parti, in caso di conferimento di incarico, al rispetto delle condizioni sotto indicate, non costituendo tuttavia in capo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara alcun obbligo ed in capo al Legale alcun diritto in ordine al conferimento dell'incarico stesso che dipenderà dalla scelta del dipendente e dalla sussistenza dei presupposti fissati dal CC.NN.LL. in caso di patrocinio legale dei dipendenti e dalla scelta dell'Azienda in caso di contenzioso che coinvolge la stessa Azienda Ospedaliera.

Art. 1: Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, unitamente al regolamento aziendale di tutela legale nonché per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

a) Affidamento di incarichi da parte del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria nell'ambito dell'istituto del patrocinio legale e nell'ambito del Programma regionale di gestione diretta sinistri

Procedimenti penali

L'Elenco verrà utilizzato per l'affidamento di incarichi libero-professionali di patrocinio legale per la difesa in giudizi penali che vedono coinvolto personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro (art. 67 del CCNL 19 dicembre 2019 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 82 del CCNL 17 dicembre 2020 per la Dirigenza PTA e art. 26 del CCNL 21 settembre 2001 per il Comparto Sanità), ivi compresi quelli rientranti nell'ambito del "Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri per responsabilità civile" e secondo le modalità del regolamento aziendale di tutela legale.

L'individuazione del legale nell'ambito dell'Elenco è rimessa alla libera scelta da parte del personale coinvolto personalmente in un procedimento.

Nel caso in cui nel medesimo procedimento siano coinvolti più dipendenti, l'individuazione avverrà preferibilmente nei confronti di un solo legale, fatte salve evidenti diverse posizioni processuali. I dipendenti potranno scegliere un professionista iscritto ad un Foro diverso da quello del luogo in cui ha sede il Tribunale competente, ma in tal caso il legale prescelto non potrà chiedere oneri aggiuntivi per le eventuali spese di domiciliazione.

Procedimenti civili

Nel caso di procedimenti civili (ivi compresi quelli rientranti nell'ambito del "Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri per responsabilità civile") che vedano coinvolti simultaneamente l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e i suoi dipendenti verrà individuato, qualora non sussista conflitto di interessi, un unico professionista che difenda sia l'Azienda che i dipendenti interessati al caso, sempre attingendo dal suddetto Elenco e alle medesime condizioni previste.

In entrambi i casi di difesa penale o difesa civile, è fatta salva la facoltà del dipendente di nominare un legale di propria esclusiva fiducia, ai sensi e secondo le modalità del 2° comma dell'art. 67 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria e del 2° comma dell'art. 82 del CCNL Dirigenza PTA e del 2° comma dell'art. 26 del C.C.N.L. Comparto del SSN.

La presente Convenzione Generale non si applica ai procedimenti civili o penali rientranti nelle coperture assicurative di polizza in vigore fino al 31/12/2016.

b) Affidamento di incarichi da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

L'Elenco degli avvocati è utilizzabile altresì per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per i contenziosi giudiziari in materia civile, penale, amministrativa, del lavoro e previdenza, tributaria e di responsabilità sanitaria nell'ambito del Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri per responsabilità civile.

Fermo restando che l'incarico da parte dell'Ente ha natura fiduciaria, dovendo essere assegnato esclusivamente nel rispetto dell'art.4 del D.Lgs.vo n.50/2016, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara conferisce gli incarichi a propria tutela nei procedimenti di cui all'art. 17, lett. d), del D.Lgs.vo n.50/2016, attingendo dall'elenco costituito ai sensi del presente avviso.

L'affidamento dell'incarico avverrà utilizzando i criteri sottoelencati in conformità a quanto disposto dall'art 4 del Dlgs n.50/2016:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale ai sensi del precedente punto in un'ottica di risparmio di spesa, purché non sussista conflitto di interesse fra Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e il personale medesimo.

A tal fine verrà valutato il *curriculum* depositato.

Verrà altresì valutato il preventivo di spesa presentato nel caso di specie.

L'incarico si perfeziona poi con la sottoscrizione fra le parti, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Avvocato incaricato, di specifico contratto di prestazione d'opera professionale in conformità e in esecuzione della delibera del Commissario Straordinario di conferimento dell'incarico e di approvazione del preventivo presentato dal professionista.

Art. 2: Natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente Convenzione generale costituiscono prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg.ti del Codice Civile.

Art. 3: Accettazione dell'incarico

In caso di patrocinio legale, l'avvocato incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornata, oltre che il proprio assistito, anche l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sull'andamento del procedimento, fornendo su richiesta della stessa Azienda una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito, con indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni in ordine all'esito finale della controversia.

Si impegna a collaborare con il medico-legale messo a disposizione dall'Azienda per la gestione del caso.

Si impegna a rispettare il regolamento aziendale di tutela legale.

Si rende disponibile ad intervenire al CVSU senza oneri aggiuntivi per i casi oggetto di incarico di difesa, su invito e richiesta dello stesso, senza oneri aggiuntivi.

Nel caso di conflitti di interessi che dovessero insorgere nel corso del procedimento, il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e difesa.

Il professionista si impegna a mantenere la riservatezza e la segretezza in relazione agli incarichi conferiti nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e il Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria approvato con atto deliberativo n.115 del 25/5/2018 consultabile al link <http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento-e-disciplinari/codice-di-comportamento-dellazienda-ospedaliero-universitaria-di-ferrara/view> .

Nei contenziosi rientranti nel "Programma Regionale gestione Diretta dei Sinistri", l'avvocato si impegna altresì a garantire la continuità di gestione del sinistro con le fasi precedenti al contenzioso giudiziario ed assicurare la più ampia collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e i professionisti nella trattazione delle controversie di importo sopra la soglia di € 250.000,00 per la quale interviene il contributo della Regione Emilia Romagna.

Art. 4: Conferimenti di incarichi di consulenze medico legali e/o specialistiche.

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti, il professionista incaricato della difesa si impegna ad informare l'Azienda.

Di norma l'Azienda, per i procedimenti che riguardano la responsabilità professionale sanitaria che la vedono coinvolta, mette a disposizione un medico legale interno afferente alla Medicina-Legale aziendale e/o uno specialista in altra disciplina dipendente dell'Azienda in relazione alle necessità.

Se nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria non ci sono disponibilità o professionalità adeguate all'oggetto della consulenza, la scelta del consulente esterno dev'essere condivisa e previamente autorizzata dalla Direzione dell'Azienda, anche ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al professionista.

Per quanto attiene i procedimenti civili e penali che vedono coinvolti i dipendenti, l'Azienda mette a disposizione un medico-legale soltanto in presenza dei presupposti di cui al 1° comma dell'art. 67 del CCNL 19 dicembre 2019 per la Dirigenza Medica e Veterinaria o dell'art. 82 del CCNL 17 dicembre 2020 per la Dirigenza PTA o dell'art. 26 del CCNL 21 settembre 2001 per il Comparto Sanità, previa valutazione della insussistenza del conflitto di interessi.

Al di fuori dei casi sopradescritti, le nomine di consulenti saranno con oneri a carico del dipendente ed il legale si impegna ad informare il dipendente stesso in merito alla disciplina di cui sopra.

Art. 5: Onorari riconosciuti al legale

All'avvocato incaricato sarà liquidato il compenso spettante, quale corrispettivo per l'effettiva attività svolta, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022, per un importo che comunque per ogni fase o voce del-procedimento non potrà essere superiore al valore medio di liquidazione ridotto del 50%, oltre al rimborso di una percentuale massima del 15% per spese generali dell'art. 2, comma 2, del D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022, oltre le spese vive documentate e motivate

A tal fine il professionista dovrà presentare un dettagliato preventivo di spesa in linea con i parametri minimi di cui al D.M. citato.

Il preventivo dovrà essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato.

Nel caso di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento è da intendersi riferito allo scaglione fra € 26.000,01 e € 52.000,00 salvo sussistano elementi che consentano di desumerne il valore in base alla natura e al contenuto del contenzioso.

Se l'avvocato assiste nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale, si applicano le norme previste dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022.

Per i procedimenti di mediazione verranno riconosciuti i compensi minimi previsti nella Tabella n.25 bis del DM n.55/2014, così come modificato dal DM n.147/2022.

Qualora nei contenziosi diversi da quelli rientranti nel Programma Regionale Gestione Diretta dei sinistri" il Giudice, con sentenza definitiva, condanni controparte al pagamento di spese legali in misura superiore a quelle concordate con l'Ente, le stesse verranno riconosciute al legale solo se effettivamente corrisposte o recuperate.

Art. 6: Modalità di corresponsione del compenso

L'avvocato potrà chiedere anticipi di somme quali fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo oltre a spese vive documentate, mediante l'emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, se dovuta, cassa di previdenza e ritenuta d'acconto.

Il professionista dovrà preventivamente inviare una nota pro-forma a saldo delle competenze maturate.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di responsabilità amministrativa, i compensi verranno riconosciuti con le modalità di cui all'art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005 e s.m.i., convertito nella Legge n. 248/2005.

Il professionista provvederà all'invio della fattura elettronica entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione scritta della nota pro-forma oggetto di fattura da parte dell'Azienda.

L'Azienda si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 90 giorni dal ricevimento fattura.

Come per il preventivo, anche il progetto di fattura e la fattura elettronica dovranno contenere un'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, degli onorari e dei diritti applicati, nonché delle spese sostenute.

Art. 7: Conflitto di interessi fra Azienda e dipendente

In caso di sopravvenuto conflitto di interessi che verrà tempestivamente comunicato dal Legale, ogni onere connesso al mandato già conferito, in caso di patrocinio legale, sarà a carico del dipendente con applicazione delle condizioni previste dall'art. 67, comma 2, C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria, dall'art. 82, 2° comma, del C.C.N.L. 17/12/2020 della Dirigenza PTA e dall'art. 26, 2° comma, del C.C.N.L. del 20/9/2001 Area Comparto Sanità.

Art. 8: Cancellazione dall'Elenco

Il nominativo dell'Avvocato verrà cancellato dall'Elenco quando il professionista:

- abbia perso i requisiti di iscrizione;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con a domanda di iscrizione;
- sia responsabile di gravi inadempienze e/o illeciti anche per fatti estranei all'attività professionale;
- abbia formalizzato la richiesta di cancellazione ovvero sia stato cancellato a domanda o d'ufficio ovvero sia stato radiato dall'Albo Professionale di appartenenza.

Per accettazione_____